

- a) **Risarcimento del danno da fatto illecito – Decesso successivo alle lesioni per causa non ricollegabile al sinistro – Quantificazione del danno – Danno biologico iure successionis – Calcolo in base alla durata effettiva della vita del defunto – Necessarietà**
- b) **Risarcimento del danno da fatto illecito – Decesso successivo alle lesioni per causa non ricollegabile al sinistro – Danno biologico non patrimoniale – Durata effettiva della vita del defunto – Correlazione – Sussistenza; lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua – Natura;**
- c) **Risarcimento del danno da fatto illecito – Danno biologico – Quantificazione – Nei primi tempi di stabilizzazione della invalidità il patema è più intenso – Massima di esperienza – Natura;**
- d) **Risarcimento del danno da fatto illecito – Danno biologico – Quantificazione – Proporzionalità fra risarcimento riconosciuto e gravità della invalidità permanente accertata – Necessarietà;**
- e) **Risarcimento del danno da fatto illecito – Danno da ritardo – Interessi compensativi – Calcolo al tasso legale sull'importo espresso in valori attuali previa devalutazione all'epoca del fatto dannoso – Successiva rivalutazione dell'importo che ne risulta effettuata anno per anno (secondo le variazioni degli indici Istat) fino alla data della decisione – Necessarietà**

cs

- a) La Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2011 n. 2297) ha statuito che "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono *iure successionis* va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi".
- b) Secondo il condivisibile insegnamento della Cassazione, nel caso di decesso per cause diverse dal sinistro prima della liquidazione, il danno biologico non patrimoniale va correlato alla durata di vita effettiva, essendo detto danno costituito dalle ripercussioni negative della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita

residua (cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 24 ottobre 2007 n. 22338 e Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2009 n. 23053).

- c) Corrisponde ad una massima di esperienza il fatto che nei primi tempi di stabilizzazione della invalidità il patema è più intenso.

- d) Qualunque sia stata la durata della effettiva sopravvivenza all'evento lesivo produttivo del danno, una percentuale del risarcimento deve essere, comunque, interamente riconosciuta; tale percentuale naturalmente, sulla base di una valutazione equitativa, non può che essere proporzionale alla gravità della invalidità permanente accertata (cfr. Tribunale Roma 3 settembre 2013 e Tribunale Pordenone 10 luglio 2014).

- e) Al fine di tenere conto del ritardo con il quale perviene il ristoro, criterio equo ed ampiamente consolidato in giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 1712/95) è quello che consiste nel riconoscere gli interessi compensativi al saggio legale (tempo per tempo applicabile) maturati sull'importo espresso appunto in valori attuali previa sua devalutazione all'epoca del fatto dannoso e successiva rivalutazione dell'importo che ne risulta effettuata anno per anno (secondo le intervenute variazioni degli indici Istat) fino alla data della decisione.